



COMUNICATO STAMPA

DISCIPLINE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA LE CRITICITA' DELLA RIFORMA

Roma, 22 marzo 2017

Dopo l'esame favorevole da parte della Commissione Attività Produttive, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge recante la *"Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza"*, che contiene novità di rilievo.

Il testo normativo, che deve essere approvato dal Senato, definisce i **principi fondamentali** per la riforma organica delle procedure concorsuali e della disciplina sulla composizione delle **crisi da sovraindebitamento**, le misure urgenti per la **ristrutturazione industriale** di grandi imprese in stato di insolvenza, nonché la revisione del sistema dei **privilegi** e delle **garanzie**.

L'Associazione Nazionale Commercialisti esprime forti perplessità nei confronti delle modifiche apportate alle disposizioni che interessano la procedura di cui all'articolo 4 *"segnalazione dello stato di allerta"* e l'individuazione dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di gestione e di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali.

La riforma, infatti, prevede che **solamente gli Organismi di Composizione della Crisi istituiti presso ciascuna Camera di Commercio potranno assistere il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi**, ed avranno la funzione di nominare un collegio composto da almeno tre esperti. La nomina dovrà avvenire tra i soggetti iscritti all'albo la cui istituzione è prevista presso il Ministero della Giustizia e per la cui iscrizione sono richiesti requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza (*art. 2 comma 1, lettera o*). I tre esperti dovranno essere così designati: uno dal presidente della sezione specializzata del Tribunale del territorio, uno dalla Camera di Commercio ed un altro dalle associazioni di categoria.

L'ANC ritiene inopportuno che siano riconosciuti esclusivamente gli OCC istituiti presso le Camere di Commercio, poiché si determina, in questo modo, un'ingiustificata esclusione di tutti gli altri OCC costituiti ed iscritti nell'apposta sez. A del Ministero della Giustizia.

Inoltre, con riferimento all'istituzione dell'albo tra i cui iscritti è previsto che siano designati i componenti del collegio di esperti, **è auspicio dell'ANC che ai commercialisti sia riservato opportunamente un ruolo di primo piano**, in ragione del fatto che si tratta di professionisti che, per le loro specifiche competenze tecniche, sono i soggetti naturalmente preposti a svolgere le funzioni di gestione e di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali.



Per implementare l'efficienza gestionale delle procedure di crisi è introdotta la figura del giudice specializzato. Il disegno di legge opta per **la concentrazione delle procedure di maggiore entità presso tribunali delle imprese**, lasciando ai tribunali oggi esistenti, secondo i normali criteri di competenza, le **procedure di sovraindebitamento**, con la trattazione delle rimanenti procedure tra un numero ridotto di tribunali, dotati di una pianta organica adeguata.

Per l'ANC la scelta adottata non è priva di inconvenienti: sia per l'eccessivo carico di procedure che si concentrerebbero sulle sezioni specializzate, sia perché l'eventuale maggiore lontananza dall'ufficio giudiziario potrebbe aggravare ingiustificatamente gli oneri e le difficoltà pratiche nell'esercizio dei diritti da parte dei soggetti non adeguatamente organizzati. Anche l'alternativa costituita da un massiccio ma generalizzato ricorso ad applicazioni infra-distrettuali di magistrati esperti nella materia concorsuale non appare percorribile, trattandosi di soluzione farraginosa, costosa e non particolarmente funzionale per gli uffici interessati.

L'ANC ritiene che la specializzazione dei magistrati, nelle varie sedi dei tribunali, così come quella anche delle altre figure che operano in questo campo, **costituisca un obiettivo prioritario, la cui realizzazione però non può svilire le competenze e le figure professionali dei territori**, estromettendole, di fatto, dalla trattazione delle procedure concorsuali di maggiore rilevanza.

L'ANC confida nella possibilità che siano **attuati degli interventi volti a migliorare il testo normativo**, ciò al solo fine di permettere di disporre, grazie alla riforma, di strumenti maggiormente efficaci sul fronte della gestione delle procedure contenute nella normativa di riferimento.

ANC Comunicazione